

oggi, in una parola, la Commissione abbia dovuto abbandonare tanto l'articolo 18 quanto il 20. La Commissione adunque che per ragioni di giustizia inserì nel suo progetto l'articolo 20 dichiara che lo vedrebbe volentieri mantenuto, ma che ha dovuto cedere davanti alla questione finanziaria.

L'onorevole Giolitti diceva: auguriamoci che da qui a qualche anno la finanza si trovi in migliori condizioni e che si possa allora adottare cotesto trattamento, cotesto provvedimento. Ma io rispondo all'onorevole Giolitti che a questo già si era provveduto dalla Commissione e perchè? Perchè essa vi dice nella relazione:

“ Quest'articolo proposto dalla Commissione non entrerebbe in vigore se non quando cominci il periodo di esecuzione delle opere di rimboscimento, poichè allora appunto sorgerà il bisogno di dare alle guardie una più forte organizzazione, e perchè si abbia pure il tempo di studiare l'organizzazione stessa in modo da adattarla alle condizioni d'ogni provincia. Tale periodo di esecuzione, come sarà indicato, non potrà cominciare prima di tre anni poichè gli studi preliminari, la determinazione dei terreni da rimboscare, le pratiche per i Consorzi, gli studi sul terreno, le perizie, i contratti, la preparazione dei vivai in luogo prossimo ai terreni da rimboscare, e tutte le altre operazioni preliminari e preparatorie non si possono compiere in tempo minore quante volte si voglia procedere con la cautela e la ponderazione che si richiedono per un lavoro serio ed efficace ”.

Dunque con l'articolo 18 non si stabiliva già che la esecuzione delle spese a vantaggio dei comuni e delle provincie dovesse esser fatta subito, ma dovevano farsi fra tre o quattro anni; ed io accetto codesto temperamento.

Giolitti, relatore. Ma i cordoni della borsa li tiene il ministro!

Franceschini. Va bene, e speriamo che da qui a quattro o cinque anni le finanze, si trovino in tal condizione che il Governo possa far giustizia alle popolazioni coll'esonere le provincie ed i comuni da questo indebito pagamento, ed intanto diano almeno codesta modesta soddisfazione ai comuni di potere da qui a qualche anno vedersi alleggeriti da codesta spesa, che chiamo indebita perchè la Commissione stessa ha detto che è atto di dovuta giustizia liberarne i comuni, e le provincie; e che è lo Stato quegli che si deve incaricare di questa spesa, qualora però le condizioni finanziarie lo permettano.

Dopo queste osservazioni io voglio sperare che

tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro vorranno accogliere la mia proposta, perchè torno a ripetere l'articolo 18 non presenta alcuna difficoltà a che debba avere subito la sua applicazione, e che l'articolo 20, debba essere applicato da qui a tre quattro o cinque anni come lo stesso onorevole Giolitti diceva nella sua relazione.

Presidente. Veniamo ora alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1°.

“ Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboscimento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi.

“ Potrà anche il Ministero promuovere il rimboscamento delle dune incolte esistenti sul lido del mare. ”

In questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Dotto.

Dotto de' Dauli. Io proporrei a questo articolo la seguente modificazione; là dove dice: “ Potrà anche il Ministero promuovere il rimboscimento delle dune incolte esistenti sul lido del mare ” io proporrei di dire: *Il Ministero promuoverà il rimboscimento, ecc.* A me pare di non lieve importanza questa modificazione all'articolo 1° della legge, perciocchè non in modo dubitativo od incerto, ma in modo positivo o affermativo accorda al Ministero la facoltà di provvedere al rimboscimento delle dune esistenti lungo i nostri mari.

Non credo inutile ricordare in proposito come negli antichi tempi le marine d'Italia fossero quasi generalmente coperte di boschi.

Dagli antichi scrittori delle cose italiane rilevasi come rigogliose foreste di pini vi fossero sulle rive dell'Adriatico, cioè sulle spiagge della *Messapia*, oggi Terra d'Otranto, e del *Piceno*. Ne veniva quindi che ritraevano larghi guadagni, con lo smerciare il legname e il frutto dei loro boschi di pini e la loro pece, gli antichi *Calabri*, oggi Otrantini, Leccesi, Brindisini; i *Peucezi*, oggi Barenesi; gli *Atriani*, dimoranti sul litorale dell'odierno Abruzzo Teramano, ed i *Piceni*.

Sul litorale Adriatico i Romani fecero piantare una estesa foresta di pini, che dalle rive dell'Estuario Veneto condussero fino presso Cervia, e avanzo della quale rimane oggi, meschinamente ridotta, la Pineta di Ravenna.

E ricche selve di pini si estendevano sul litorale d'Etruria, del Lazio e della Campania.

Decadute Roma e l'Italia, tante spiagge, che erano coperte un tempo da fiorite campagne e da